

Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA**n. 42/19/COL****del 17 giugno 2019****che esonera la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [2019/...]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾ («la direttiva»), in particolare gli articoli 34 e 35,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare gli articoli 1 e 3 del protocollo 1,

previa consultazione del comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA,

considerando quanto segue:

1. FATTI

- (1) Il 27 novembre 2018, a seguito di discussioni precedenti alla notifica, l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») ha ricevuto una richiesta da parte di Nettbuss AS, ora Vy Buss AS («il richiedente») a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta») ⁽²⁾.
- (2) La richiesta riguarda la gestione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus in Norvegia e non copre le attività di amministrazione del trasporto pubblico svolte, in pratica, da autorità di trasporto pubblico ⁽³⁾.
- (3) Il richiedente è una «impresa pubblica» ai sensi della direttiva, in quanto il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni norvegese detiene indirettamente il 100 % del suo capitale sottoscritto, tramite la proprietà di NSB AS, ora Vygruppen AS (un gruppo di trasporti di cui fa parte il richiedente) ⁽⁴⁾.
- (4) Poiché svolge una delle attività rientranti nella direttiva, il richiedente è un «ente aggiudicatore» ai sensi della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243. Integrata nell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2016 (GU L 300 del 16.11.2017, pag. 49 e supplemento SEE n. 73 del 16.11.2017, pag. 53).

⁽²⁾ Documento n. 1040381.

⁽³⁾ A titolo di esempio, l'aggiudicazione di un appalto per la gestione di servizi di trasporto mediante autobus a un operatore da parte di un comune sarebbe esclusa dalla presente richiesta. Per contro, rientrerebbe nell'ambito di applicazione della richiesta un appalto aggiudicato dallo stesso operatore (ad esempio) a un'impresa di pulizie per la pulizia degli autobus o a una società fornitrice di autobus destinati all'uso da parte dell'operatore. Questa distinzione è stata chiarita dalla CGUE nella causa C-388/17, SJ, ECLI:EU:C:2019:161 («S»), punto 53 (cfr. in appresso il considerando 31). Nella presente decisione, l'Autorità si riferisce al concetto di «attività» di cui alla direttiva 2014/25/UE.

⁽⁴⁾ Pag. 3 della richiesta.

